



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001
DI
GROUPE SEB ITALIA S.P.A.**

PARTE SPECIALE B

I REATI SOCIETARI

**RICICLAGGIO, RICETTAZIONE E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA**

Premessa. Funzione della Parte Speciale B

La presente Parte Speciale D ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Generale, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto delle medesime regole, devono attenersi nell'ambito della gestione delle attività a rischio connesse con le seguenti fattispecie di reato:

- (i) **Reati societari, richiamati dall'art. 25-ter d.lgs. 231/2001;**
- (ii) **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita, richiamati dall'art. 25-octies d.lgs. 231/2001;**

Nello specifico, la presente Parte Speciale B ha lo scopo di:

- definire i protocolli e le procedure che i dipendenti ed i collaboratori della Società devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'OdV ed i responsabili delle altre funzioni aziendali nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale B va messa in relazione con i principi comportamentali contenuti nelle *policy* aziendali e di gruppo e nei documenti di *compliance* specifici che indirizzano i comportamenti dei Destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Società e del Gruppo SEB.

1. **Le fattispecie dei Reati Societari (art. 25-ter d.lgs. 231/2001). Esempificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Società**

La presente Parte Speciale si riferisce innanzitutto alle fattispecie dei c.d. *reati societari*, previste dall'art. 25-ter d.lgs. 231/2001. A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose.

- 1 **False comunicazioni sociali**: fattispecie prevista dall'art. 2621 del c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

➤ **Esempi**

- acquisti fittizi di beni e/o servizi in Italia o all'estero (realizzate attraverso meccanismi di falsa fatturazione, falsificazione delle quantità acquisite e dei loro prezzi, ecc.);
- esposizione in bilancio di fatti materiali non rispondenti al vero, al fine di procurare un ingiusto profitto alla Società;
- mancata presa in considerazione, in sede di redazione del bilancio, di indicazioni relative ad esigenze di accantonamento;
- sovrastima del valore delle immobilizzazioni materiali e delle immobilizzazioni immateriali (costi di impianto e ampliamento, spese di pubblicità e di promozione commerciale, eventuali diritti di brevetto e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, ecc.);
- sottostima dell'importo delle quote di ammortamento, sia delle immobilizzazioni immateriali sia di quelle materiali;
- errata valutazione del valore delle immobilizzazioni finanziarie, dei crediti, delle rimanenze e di altre poste;
- simulata distribuzione di utili (ad es., mediante la cessione ai soci di beni della Società a un prezzo inferiore a quello reale al fine di consentire ai soci cessionari la successiva rivendita del bene a prezzo effettivo);
- operazioni commerciali e/o finanziarie con società collegate appartenenti al Gruppo SEB, anche residenti in nazioni diverse, al fine di realizzare degli aggiustamenti "artificiali" dei prezzi (attraverso un utilizzo distorto del meccanismo del *transfer pricing*).

- 2 **False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o creditori:** fattispecie prevista dall'art. 2622 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

➤ **Esempi**

Cfr. quanto esposto con riferimento al reato di cui sopra.

- 3 **Impedito controllo**: previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alla società di revisione.

➤ **Esempi**

- non ottemperanza da parte degli amministratori alla richiesta di informazioni da parte del Collegio Sindacale circa l'applicazione alla società di una specifica normativa mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione utile a rappresentare i processi applicativi in sede aziendale di tale legge;
- esibizione parziale o alterata da parte degli amministratori della documentazione richiesta dal Collegio Sindacale.

- 4 **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**: anche la norma che prevede l'ipotesi di reato qui illustrata (art. 2628 c.c.) si pone a tutela del capitale sociale e delle riserve indisponibili. Le specifiche condotte lesive (del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge) qui incriminate sono quelle che si risolvono in sotterranee e/o indirette restituzioni di conferimenti realizzate attraverso l'indebito acquisto o sottoscrizione di quote.

Il reato si perfeziona, dunque, con l'acquisto o la sottoscrizione di quote sociali, che cagionano una lesione all'integrità del capitale sociale e/o delle riserve non distribuibili per legge (operati, cioè, non impiegando riserve facoltative). Ovviamente l'acquisto o la sottoscrizione devono avvenire fuori dei casi previsti dalla legge. Il reato può essere commesso solo dagli amministratori.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

➤ **Esempi**

La fattispecie si può verificare mediante l'acquisto o sottoscrizione di quote della Società a scapito dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.

- 5 **Illecita influenza sull'assemblea**: il reato (art. 2636 c.c.) si realizza quando la maggioranza in assemblea viene determinata con atti simulati o con frode (cioè inganno e conseguente induzione in errore di taluno), allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque.

➤ **Esempio**

La fattispecie si può verificare allorché si determini la formazione di maggioranze in assemblea mediante il compimento di atti simulati o fraudolenti.

- 6 **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza:** previsto dall'art. 2638 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e dai liquidatori di società o enti e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

➤ **Esempio**

La fattispecie si concreta in ogni forma di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, di tipo sia commissivo: (i) invio, da parte della Società, di comunicazioni false o fuorvianti alle Autorità pubbliche di Vigilanza (es. Autorità Garante della concorrenza e del mercato, Autorità Garante della Privacy); che omissivo: (ii) occultamento di comunicazioni dovute, ritardo ingiustificato / omissioni nelle comunicazioni, opposizione ad ispezioni.

- 7 **Corruzione tra privati**¹: la fattispecie, prevista dall'art. 2635 c.c., riguarda la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori - o di chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno di questi soggetti - che a seguito di dazione o promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiendo od omettendo atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionano un nocumento alla società.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi².

¹ La legge 190/2012 ha inserito nel nostro ordinamento il delitto di "corruzione tra privati" in sostituzione di quello di "infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità". La fattispecie della corruzione tra privati descritta nell'art. 21 della Convenzione di Merida e negli artt. 7 e 8 di quella di Strasburgo, infatti, solo in parte poteva ritenersi corrispondere a quella di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità di cui alla precedente formulazione dell'art. 2635 c.c., a suo tempo introdotta dal d.lgs. 61/2002 al fine di ottemperare agli obblighi imposti dalla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta contro la corruzione e alle sollecitazioni contenute nell'Azione comune europea sulla corruzione nel settore privato del 22 dicembre 1998.

² Nonostante la modifica legislativa sia evidentemente nel senso di superare gli ostacoli procedurali che hanno fatto dell'art. 2635 c.c. una fattispecie poco applicata, è ragionevole immaginare che non cambierà molto sul piano pratico. Non soltanto perché la novella, prevedendo la procedibilità d'ufficio nel caso di distorsione della concorrenza, pare aver

Si noti che, nonostante la fattispecie preveda sia la punibilità di chi riceve o accetta la promessa (soggetto corrotto) sia la punibilità del soggetto che ha effettuato la dazione o la promessa di denaro o altra utilità (soggetto corruttore), la responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/2001 sorge esclusivamente nei confronti dell'ente di appartenenza di quest'ultimo soggetto.

➤ **Esempio**

Il reato può realizzarsi quando qualsiasi soggetto appartenente alla Società dà o promette denaro o altra utilità, nell'interesse o a vantaggio di quest'ultima, ad altro soggetto con il quale intrattiene rapporti contrattuali (cliente, partner commerciale, intermediario, fornitore, etc.), il quale a sua volta, violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio o gli obblighi di fedeltà, cagiona un nocumento alla propria società di appartenenza.

2. Le fattispecie dei reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Danaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita (art. 25-*octies* d.lgs. 231/2001). Esempificazioni di condotte criminose rilevanti in relazione alla realtà aziendale della Società

A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose in relazione alle fattispecie di ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita, previsti dall'art 25-*octies* d.lgs. 231/2001.

A tale proposito si rammenta che il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ("*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*") ha profondamente innovato l'intera disciplina in materia antiriciclaggio ed ha riprodotto, nel computo delle norme di cui al d.lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati appena menzionati.

Lo stesso d.lgs. 231/2007, all'articolo 3, prevede la "*collaborazione attiva da parte dei destinatari*" nel contrasto alla criminalità tramite l'adozione di idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo³.

introdotta un ulteriore evento del reato dal problematico accertamento, ma soprattutto perché si ritiene che continueranno ad esser rari i casi in cui la società, quale persona offesa del reato, decida di adire l'Autorità Giudiziaria e non preferisca piuttosto risolvere la questione di infedeltà all'interno.

³ Il d.lgs. 231/2007 ha espressamente abrogato, all'art. 64, comma I, lett. f), i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001. In forza di tale intervento legislativo i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza

- 1 **Ricettazione**: fattispecie prevista dall'art. 648 c.p. e costituita dalla condotta di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.
- 2 **Riciclaggio**: reato previsto dall'art. 648-*bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- 3 **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**: reato previsto dall'art. 648-*ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi, al di fuori dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis* c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

➤ ***Esempi***

Ipotesi di commissione dei reati in questione sono configurabili, in generale, nei casi di:

- a) utilizzo di denaro di provenienza illecita come mezzo di pagamento nei confronti dei fornitori;
- b) stipulazione di contratti fittizi di acquisizione/vendita di beni o servizi;
- c) investimenti con il patrimonio libero, anche a livello transnazionale, nell'ipotesi di utilizzo di denaro proveniente da reati precedentemente commessi;
- d) acquisti di beni/servizi nonostante la presenza di elementi di scarsa affidabilità del fornitore, con accettazione del rischio che si tratti di un bene di provenienza illecita.

Tutti i reati in questione sono configurabili soltanto in presenza, in capo al soggetto agente, della consapevolezza circa la provenienza illecita del denaro e/o dell'altra utilità. Tuttavia, ai fini della ricettazione è sufficiente che l'atto persegua soltanto una generica finalità di ottenere un profitto. Al contrario, le altre due fattispecie di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p. richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita.

Inoltre, per la configurazione del reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita è necessario che il suddetto scopo sia perseguito mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

illecita non rilevano più, ai fini dell'applicazione del d.lgs. 231/2001, se realizzati a livello transnazionale, ma rendono l'ente responsabile se commessi sul territorio dello Stato italiano.

3. Attività sensibili nell'ambito dei Reati Societari e dei reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Danaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita

Aree sensibili rispetto alla commissione dei reati trattati dalla presente Parte Speciale B sono, presso la Società (anche con riferimento alle attività gestite mediante l'affidamento esterno dei relativi servizi: es., servizi svolti in *outsourcing* dai consulenti esterni in ambito fiscale), quelle relative a:

1. predisposizione del bilancio di esercizio;
2. tenuta della contabilità generale e dei libri contabili e fiscali e rilevazione, raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione del bilancio e delle connesse situazioni patrimoniali;
3. depositi e comunicazioni varie al Registro delle Imprese, deposito dei bilanci e dell'ulteriore documentazione ad essi connessa, ecc.;
4. custodia dei libri sociali nonché predisposizione di relazioni societarie;
5. gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali (es., organizzazione e verbalizzazione delle riunioni del CdA e dell'Assemblea; gestione degli adempimenti preventivi e successivi alle riunioni; predisposizione e raccolta della documentazione necessaria per le riunioni degli organi amministrativo e per le adunanze assembleari; gestione del flusso documentale conseguente alle decisioni dei suddetti organi, ecc.);
6. gestione della reportistica finanziaria e contabile nei confronti della casa-madre in conformità con le scadenze definite a livello di gruppo;
7. gestione degli acquisti;
8. gestione dei pagamenti;
9. gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza (rischi di ostacolo all'esercizio delle relative funzioni ovvero di commissione del reato di impedito controllo);
10. rapporti con i *partner* commerciali a livello nazionale e transnazionale;
11. flussi finanziari in entrata;
12. movimentazioni economiche, anche a livello transnazionale, relative ad ogni genere di rapporti;
13. rapporti infragruppo.

Per quanto riguarda gli amministratori della Società, si precisa che la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tale qualifica anche i soggetti che svolgono le medesime funzioni in via "*di fatto*". Ai sensi dell'art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal codice civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica / funzione.

4. Principi procedurali per la prevenzione dei rischi di commissione dei Reati Societari e dei reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Danaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita

Di seguito sono elencati alcuni dei principi operativi da considerarsi applicabili sia ai collaboratori della Società che a tutti i soggetti terzi con i quali essa intrattiene rapporti contrattuali (es., *outsourcer* : consulenti esterni in ambito fiscale/contabile, consulenti del lavoro, ecc.).

Tenuta della contabilità, predisposizione dei bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere

La redazione, la registrazione ed il controllo delle scritture contabili, nonché la predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali previste dalla legge sono disciplinate da procedure ispirate ai seguenti principi:

- E' fatto divieto di porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, ovvero di omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla medesima situazione.
- La Società assicura adeguate modalità di coordinamento tra i soggetti preposti alla gestione della contabilità generale e del bilancio, in prossimità dell'elaborazione del bilancio annuale e delle altre situazioni economiche a cadenza periodica, al fine di monitorare adeguatamente le scadenze dell'attività di chiusura e assicurare (anche mediante l'utilizzo di apposite *check-list*) che tutti i dati siano forniti e verificati in modo tempestivo e completo.
- Ai fini delle registrazioni contabili, si utilizza un *software* che - tramite sistemi di accesso differenziato a seconda delle mansioni svolte e per mezzo di percorsi ad avanzamento guidato e vincolato - garantisca l'inserimento completo delle informazioni rilevanti ed impedisca qualsiasi rettifica senza evidenza di autore, data, e registrazione originaria.
- L'inserimento delle fatture nel sistema contabile è effettuato soltanto da parte del responsabili dei dipartimenti Accountancy e Credit Management, a ciò espressamente autorizzato dal responsabile della Direzione Amministrazione e Finanza.
- L'emissione di note di credito e di autofatture o fatture a importo zero è ammessa solo in caso di richiesta motivata e previa autorizzazione da parte di funzioni aziendali differenti a seconda della causale e dell'importo della nota di credito.
- Il personale preposto della Società assicura che siano rispettati i principi contabili applicabili e che le eventuali deroghe agli stessi, se ingiustificate, siano tempestivamente segnalate al responsabile della Direzione Amministrazione e Finanza e all'Organismo di Vigilanza.

- E' fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora sia ipotizzabile a loro carico, in connessione con la medesima operazione o iniziativa, una situazione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, con la Società.
- La Società adotta ed applica adeguate regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che di volta in volta effettua l'operazione, chi la registra in contabilità e chi effettua il relativo controllo.
- La sequenzialità dell'emissione delle fatture attive e della registrazione delle fatture passive è soggetta a verifica a campione almeno trimestrale.
- La correttezza delle registrazioni contabili è soggetta a verifica a campione almeno trimestrale. Il responsabile della Direzione Amministrazione e Finanza riferisce all'Organismo di Vigilanza in merito agli esiti delle suddette verifiche.
- E' assicurato, attraverso modalità di verifica periodiche, il rispetto dei *budget* di spesa previsti per ciascuna funzione aziendale, in relazione a quanto consuntivato.
- E' assicurato, per ciascun contratto e/o ordine di acquisto emesso da GSI, attraverso opportune modalità di controllo, che vengano garantiti la completezza dei dati, la corrispondenza con la relativa richiesta di acquisto debitamente autorizzata, nonché la correttezza dei termini di pagamento.
- E' assicurato, da parte dei soggetti preposti facenti capo alla Direzione Amministrazione e Finanza, un costante monitoraggio delle attività relative alla gestione della cassa.

Adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge e/o per disposizioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza; visite ispettive delle Autorità pubbliche di Vigilanza

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- Il personale preposto della Società assicura che siano tempestivamente e correttamente effettuate, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza (italiane, internazionali o straniere) o dei soci.
- E' fatto divieto di porre in essere azioni dilatorie o ostruzionistiche finalizzate ad ostacolare, rallentare o fuorviare le attività di vigilanza e controllo svolte dalle Autorità pubbliche di Vigilanza.
- Il personale preposto della Società assicura che sia prestata completa e immediata collaborazione alle Autorità pubbliche di Vigilanza, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste.
- In presenza di visite ispettive da parte di esponenti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, la Società assicura che tali contatti siano gestiti, ove possibile, alla presenza di almeno due soggetti.
- La Società individua, all'interno della propria struttura organizzativa, un soggetto responsabile per la gestione delle visite ispettive da parte di ciascuna Autorità pubblica di Vigilanza e definisce apposite procedure che

disciplinino la tracciabilità delle richieste ricevute e della consegna della documentazione all’Autorità di Vigilanza, l’archiviazione e conservazione delle informazioni fornite, l’obbligo di segnalazione iniziale e di relazione sulla chiusura delle attività.

- L’Organismo di Vigilanza effettua le verifiche più opportune sulla correttezza dei dati e delle informazioni trasmessi alle Autorità pubbliche di Vigilanza dalle funzioni preposte di GSI, ai fini della verifica della completezza e veridicità della documentazione prodotta.

Prevenzione dei rischi di commissione del reato di corruzione tra privati

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- I rapporti con la clientela e, più in generale, gli adempimenti afferenti al c.d. "ciclo attivo" della Società devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia, delle norme comportamentali definite nel Codice di Comportamento e nella presente Parte Speciale B, dando puntuale e sollecita esecuzione alle relative prescrizioni ed agli adempimenti richiesti.
- E' garantita una netta distinzione dei ruoli tra le responsabilità nei rapporti con la clientela, la responsabilità nella formazione e gestione dei listini contenenti i prezzi dei prodotti al pubblico e la responsabilità nella definizione di eventuali soluzioni transattive in caso di contestazioni di qualsiasi genere sui prodotti.
- I rapporti con i clienti, i fornitori e gli altri partner commerciali di GSI devono essere gestiti esclusivamente da soggetti a ciò debitamente abilitati in base al sistema di poteri in essere.
- Nei casi in cui si verificano eventi straordinari, ossia criticità non risolvibili nell’ambito della ordinaria gestione dei rapporti con gli interlocutori commerciali della Società e con gli intermediari commerciali, il personale è tenuto a segnalare immediatamente la situazione al proprio rispettivo superiore gerarchico e all’Organismo di Vigilanza, per le azioni del caso.
- Il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare al rispettivo superiore gerarchico e all’Organismo di Vigilanza, per le azioni del caso, qualunque tentativo di estorsione da parte di un cliente/fornitore/altro partner commerciale/intermediario/*outsourcer*, di cui dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza.
- Nell’ambito dei rinnovi contrattuali con i fornitori e partner commerciali del Gruppo SEB in Italia, la valutazione delle condizioni tecniche e la determinazione della relativa quotazione economica, dev’essere eseguita dalle funzioni preposte nel rigoroso rispetto dei criteri e dei limiti dettati dalle linee guida rilasciate dalla Casa-Madre, nonché in ottemperanza delle circolari e delle procedure aziendali.
- Le informazioni che possono essere raccolte dal personale della Società durante lo svolgimento della propria attività, qualunque sia il ruolo ricoperto, dovranno sempre intendersi come “riservate e confidenziali”. Tali informazioni



non dovranno quindi essere comunicate a terzi (inclusi soggetti legati direttamente o indirettamente a clienti, concorrenti e/o fornitori della Società) con lo scopo di concedere una qualsiasi potenziale forma di beneficio.

- L'assunzione, da parte di GSI, di personale o collaboratori dovrà seguire precise e trasparenti regole di valutazione della professionalità e la retribuzione complessiva sarà in linea con quanto già applicabile a figure di analoga funzione e responsabilità, evitando di privilegiare soggetti i quali, direttamente o indirettamente, potrebbero svolgere attività o ruoli legati ad attuali e/o potenziali clienti, concorrenti e/o fornitori di GSI.
- La scelta dei fornitori - quando di competenza della Società su base locale - deve basarsi su più preventivi di spesa prodotti da diverse controparti, confrontabili tra loro per tipologia di prodotti/servizi offerti, valutando il miglior rapporto esistente tra qualità e prezzo.
- In quanto operanti per conto della Società, i Destinatari non devono cercare di influenzare il giudizio dei soggetti vicini a/collegati a/operanti per conto di attuali e/o potenziali clienti, concorrenti e/o fornitori di GSI, promettendo o elargendo denaro, omaggi o prestiti, né con altri incentivi illegali.
- Per garantire la massima conformità alle regole appena enunciate, su tutti i regali comunque valutati, per qualsiasi voglia motivo, non pienamente in linea con quanto precedentemente esposto deve essere preventivamente acquisito il parere dell'Organismo di Vigilanza.
- La documentazione prodotta nell'ambito della gestione degli omaggi deve essere debitamente conservata, al fine di assicurare la tracciabilità degli atti svolti.
- La definizione di eventuali provvigioni da accordare agli intermediari avviene nel rispetto di parametri quantitativi oggettivi, definiti a garanzia della trasparenza dell'operato delle funzioni incaricate e previamente approvate dall'Organismo di Vigilanza.

Adempimenti in materia di prevenzione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

I Destinatari del Modello e tutti i soggetti terzi con i quali la Società intrattiene rapporti contrattuali sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle *policies*/procedure aziendali interne e/o del Gruppo SEB, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/*partner* commerciali anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

- procedere all'identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche diverse dalle controparti riconducibili alla Pubblica Amministrazione, con cui la Società concluda accordi contrattuali, anche all'estero, e verificare che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI). Qualora le controparti di cui alla presente area di rischio siano in alcun modo collegate ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione del responsabile della Direzione Amministrazione e Finanza e dell'Amministratore Delegato;
- garantire che tutte le sottoscrizioni di tutti gli accordi con controparti commerciali prevedano la regolazione della transazione mediante pagamenti a mezzo bonifico bancario o assegno bancario non trasferibile.

Con riferimento ai rapporti della Società con fornitori e *partner* commerciali/finanziari:

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partner* commerciali/finanziari;
- verificare che fornitori e *partner* commerciali e finanziari di GSI non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora fornitori e partner siano in alcun modo collegati ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le relative decisioni ottengano l'espressa autorizzazione del responsabile della Direzione Amministrazione e Finanza;
- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi con altre imprese per la realizzazione di eventuali investimenti;
- verificare la congruità economica degli eventuali investimenti effettuati in *joint venture* (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*, ecc.).

Con riferimento alla gestione dei flussi finanziari in entrata:

- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio di terrorismo ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a Euro 5.000, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso Stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a Euro 5.000.

Con riferimento ai rapporti infragruppo:

- verificare, nell'ambito dei rapporti intrattenuti con le altre società del Gruppo SEB, il rispettivo livello di adeguamento rispetto alla predisposizione di idonei presidi antiriciclaggio.

5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari, nonché i soggetti esterni all'organizzazione aziendale cui sia stata affidata in *outsourcing* la gestione di funzioni ricomprese nel ciclo operativo dell'impresa della Società (es., consulenti fiscalisti esterni), i quali, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività sensibili trattate nella presente Parte Speciale, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza, con periodicità definita da quest'ultimo, le seguenti informazioni minime:

- con riferimento alla gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza, riportare le informazioni circa:
 - situazioni particolarmente rilevanti che abbiano dato origine a rilievi / richieste di riscontri da parte dell'Autorità di Vigilanza, relativamente a comunicazioni effettuate dalla Società, dettagliando:
 - struttura aziendale coinvolta;
 - oggetto della comunicazione;
 - data della comunicazione;
 - tipo di rilievo formulato / riscontro richiesto dall'Autorità di Vigilanza.
 - situazioni particolarmente rilevanti, relativamente alle visite ispettive / controlli dell'Autorità di Vigilanza in corso, dettagliando:
 - data dell'ispezione / controllo;
 - oggetto dell'ispezione / controllo;
 - struttura aziendale referente per l'ispezione / controllo;
 - esiti / prescrizioni.
- con riferimento ai rapporti relativi all'informativa periodica nei confronti della capogruppo e del Gruppo SEB, riportare i rilievi emersi dalle attività di verifica svolta sui processi amministrativo/contabili della Società, qualora gli esiti abbiano evidenziato situazioni di rischio riconducibili della normativa di riferimento, in particolare ai fini della corretta rappresentazione contabile ai sensi della normativa di riferimento;
- in relazione al conferimento e gestione di incarichi professionali a terzi, riportare le informazioni relative ai contratti sottoscritti nel periodo;
- segnalare ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità esecutive e/o comportamentali disciplinate dalla presente Parte Speciale B ed in genere dal Modello, in particolare con riferimento al rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione delle funzioni;
- segnalare proposte di modifiche da apportare alle procedure/protocolli di propria competenza, a seguito delle anomalie e criticità riscontrate nel corso dei controlli effettuati;

- segnalare ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti.
- segnalare ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità esecutive e/o comportamentali disciplinate dal presente protocollo, dalle norme di legge in materia nonché dalle procedure, dal Modello, dal Codice di Comportamento.

Con riferimento al bilancio di esercizio ed alle altre comunicazioni sociali di GSI, l'Organismo di Vigilanza assicura:

- a. monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle regole di governo societario per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- b. esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dai Destinatari e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari o opportuni in conseguenza di tali segnalazioni.

I compiti di monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza in relazione alla prevenzione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita, sono i seguenti:

- proporre l'adozione ed il costante aggiornamento di istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- effettuare verifiche a campione sulla corretta archiviazione di tutti i documenti relativi ai contratti stipulati da GSI con soggetti terzi;
- effettuare verifiche a campione sulla corretta applicazione delle procedure aziendali in materia di ciclo passivo e ciclo attivo relativi all'acquisto di beni, servizi ed eventuali appalti di lavori, con specifico riferimento a:
 - (i) osservanza delle prescrizioni relative alla gestione dei pagamenti nei confronti dei fornitori, in linea con i principi delineati nella presente Parte Speciale;
 - (ii) osservanza delle prescrizioni relative alla fatturazione attiva nei confronti dei clienti/distributori e delle altre controparti commerciali ed alla riconciliazione tra le fatture passive e le relative autorizzazioni alla spesa;
- monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in materia di gestione dei pagamenti e dei flussi finanziari.